

INDICE

1. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

2. CRITERI DI CONDOTTA

2.1 Relazioni con il personale

2.2. Doveri del personale

2.3. Relazioni con i clienti

2.4. Rapporti con i fornitori

2.5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

2.6 Rapporti con la collettività

3. MECCANISMI APPLICATIVI DEL CODICE ETICO

3.1 Diffusione e comunicazione

3.2 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico

3.3 Segnalazione di problemi o sospette violazioni

3.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni

3.5 Procedure operative e protocolli decisionali

4. DISPOSIZIONI FINALI

BARTUCCI S.p.A. svolge l'attività di consulenza tecnico-gestionale su tematiche energetiche e ambientali, ed è attiva nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di interventi di efficienza energetica industriale anche con investimenti propri.

La Società progetta e implementa sistemi integrati finalizzati alla riduzione dei costi energetici e si propone ai propri clienti come partner per la realizzazione di soluzioni "chiavi in mano", in cui attraverso il modello dell'Energy Performance Contracts (En.P.C.) finanzia direttamente l'intervento. I consulenti BARTUCCI sono dotati di tutte le certificazioni e abilitazioni richieste dalle normative cogenti e privatistiche, siano esse nazionali che regionali, e in particolare dal 2013 la società è accreditata UNI11352.

BARTUCCI S.p.A. nello svolgimento della propria attività, oltre a rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui opera, intende osservare elevati standard etici, nella conduzione quotidiana del proprio lavoro: tali standard, ed i loro principi ispiratori, sono raccolti nel presente codice etico (di seguito, codice).

Il codice è uno strumento integrativo delle norme di comportamento dettate dal legislatore, e BARTUCCI S.p.A. considera l'applicazione puntuale dei disposti di Legge un prerequisito della propria attività, non esaustivo né sufficiente. In forza di questa decisione BARTUCCI S.p.A. pretende che tutte le decisioni aziendali ed i comportamenti del proprio personale siano basati su regole etiche, anche nei casi in cui esse non dovessero essere codificate dalla legge. Con il termine personale si intende l'insieme delle persone che lavorano in BARTUCCI S.p.A., o per essa: dipendenti, amministratori e collaboratori a titolo diverso.

Il codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche assunti da quanti, a vario titolo, collaborano alla realizzazione degli obiettivi di BARTUCCI S.p.A., nei confronti di: possessori del capitale, dipendenti, collaboratori, consulenti esterni, fornitori, clienti ed altri soggetti. Soggetti che, nel loro insieme, si definiscono con il termine inglese di stakeholder, in quanto portatori di interessi legati all'attività di BARTUCCI S.p.A.

Ogni persona che lavora in BARTUCCI S.p.A., è tenuta ad agire attenendosi sempre alle prescrizioni contenute nel presente codice etico. Particolare attenzione è richiesta ai Dirigenti ed agli altri Responsabili, nonché all'Organismo di Vigilanza, che hanno il compito di vigilare sul funzionamento del codice e di curarne l'aggiornamento: tali soggetti sono chiamati a garantire che i principi adottati siano costantemente applicati ed a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti ed ai collaboratori.

Il codice è a disposizione dei clienti, dei fornitori e degli altri soggetti terzi che interagiscono con BARTUCCI S.p.A.; in particolare, esso viene portato a conoscenza di terzi, che ricevano incarichi da BARTUCCI S.p.A., o che abbiano con esso rapporti durevoli, invitandoli formalmente a rispettarne i principi ed i criteri di condotta, nell'ambito dei rapporti che essi hanno con BARTUCCI S.p.A.

BARTUCCI S.p.A. considera fondamentali i principi di seguito elencati:

Rispetto di leggi e regolamenti BARTUCCI S.p.A. considera il rispetto della legge uno strumento fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi e per assicurare “Valore aggiunto” alla propria attività.

BARTUCCI S.p.A. pertanto non inizierà, né proseguirà alcun rapporto con chi non intende allinearsi a questo principio.

Integrità di comportamento BARTUCCI S.p.A. si ispira ai principi della Responsabilità sociale a tutela dei propri clienti, fornitori, terzi interessati, e per questo assicura il massimo sforzo per la garanzia di qualità dei propri prodotti e/o servizi e trasparenza dei propri comportamenti sul mercato.

Ripudio di ogni discriminazione BARTUCCI S.p.A. evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei suoi interlocutori.

Valorizzazione delle risorse umane

BARTUCCI S.p.A. ritiene che le risorse umane rappresentino il proprio capitale principale, per cui investe sulla formazione del personale e garantisce un ambiente di lavoro salubre e sicuro, tale da agevolare l'assolvimento delle mansioni affidate e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno, assicurando altresì il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

Tutela dell'ambiente BARTUCCI S.p.A. intende condurre le sua attività ed effettuare i suoi investimenti in maniera socialmente responsabile dal punto di vista ambientale. La tutela dell'Ambiente è considerato obbiettivo primario e pertanto viene perseguito a partire dai comportamenti individuali delle persone che operano per BARTUCCI S.p.A., cui sono fornite le informazioni ed istruzioni necessarie ai fini del "risparmio energetico", della "gestione rifiuti", e dei materiali riciclabili.

Correttezza in ambito contrattuale

I contratti e gli incarichi di lavoro devono essere eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente dalle parti: BARTUCCI S.p.A. si impegna ad assicurare l'informazione puntuale ed esaustiva su tutte le questioni riguardanti la propria attività e a non sfruttare situazioni di vantaggio per inadeguata informazione o conoscenza delle proprie controparti, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia di Trattamento dei Dati. In questo quadro BARTUCCI S.p.A. tutela il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione.

Pertanto, tutti i soggetti che a vario titolo operano con BARTUCCI S.p.A. non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

Trattamento e Protezione dei dati

BARTUCCI S.p.A. raccoglie e tratta dati personali di clienti, possessori del capitale, collaboratori, dipendenti e di altri soggetti, persone sia fisiche, che giuridiche, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni sul trattamento dei dati dettate T.U. della Privacy, D.Lgs 196/2003. Il personale di BARTUCCI S.p.A. che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, sensibili e non, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa, dell'informativa ed eventuali consensi ricevuti dagli interessati, e delle istruzioni operative impartite in proposito da BARTUCCI S.p.A. stessa, assicurando la puntuale ed efficace comunicazione agli organismi preposti.

Comportamenti professionali

Le persone che operano nell'interesse o per incarico di BARTUCCI S.p.A., dipendenti amministratori e collaboratori, si impegnano ad osservare i principi di seguito elencati, Ciascuno di essi svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando al meglio gli strumenti ed il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità connesse agli adempimenti.

PPaaggiinnaa 77 ddii 2266

Lealtà, Onestà, Correttezza

Le persone che operano per BARTUCCI S.p.A. nell'ambito della loro attività lavorativa, sono tenute a conoscere e rispettare con diligenza il modello organizzativo e le leggi vigenti ed assicurano piena trasparenza dei loro atti e comportamenti. In nessun caso il perseguimento dell'interesse di BARTUCCI S.p.A. può giustificare una condotta non rispondente a questi principi .

I destinatari del codice etico (amministratori, personale dipendente e terzi collaboratori, quali consulenti, collaboratori esterni ecc.) non devono utilizzare a fini personali informazioni, beni ed attrezzature, di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell'incarico loro assegnati, e non devono accettare, né assumere iniziative che possano recare pregiudizio a BARTUCCI S.p.A. o indebiti vantaggi per sé, per BARTUCCI S.p.A. o per terzi; ciascuno di tali soggetti non può effettuare, e comunque deve respingere, promesse di indebite offerte di denaro o di altri benefici.

Risoluzione dei conflitti di interesse

Ciascun Destinatario del codice etico, nello svolgimento dell'attività lavorativa deve perseguire gli obiettivi e gli interessi generali di BARTUCCI S.p.A.

Le persone che operano per BARTUCCI S.p.A. informano senza ritardo i propri superiori o referenti, delle situazioni o attività nelle quali vi potrebbe essere un interesse in conflitto con quello di BARTUCCI S.p.A. da parte loro o di loro prossimi congiunti ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza.

Esse rispettano le decisioni che in proposito sono assunte da BARTUCCI S.p.A.

2.1 Relazioni con il personale

La valorizzazione delle risorse umane è obiettivo primario di BARTUCCI S.p.A. All'atto della selezione per l'assunzione sono quindi adottate opportune misure per evitare favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta valorizzando attitudini e capacità dei candidati per la piena rispondenza al profilo della mansione da assumere.

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare.

Alla costituzione del rapporto di lavoro vengono fornite dettagliate informazioni in merito a:
- profilo e contenuti delle mansioni da svolgere - elementi normativi e retributivi - misure di prevenzione e protezione in vigore per la tutela dai rischi per la salute associati all'attività lavorativa.

Tali informazioni sono presentate alla persona con modalità tali, che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione del loro contenuto.

Gestione del personale

Le persone rappresentano la risorsa principale di BARTUCCI S.p.A. Per questo BARTUCCI S.p.A. pone particolare attenzione alla valorizzazione del singolo ed alla crescita professionale delle persone, su base prettamente meritocratica.

BARTUCCI S.p.A. si impegna a tutelare l'integrità morale delle persone, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della loro dignità. Tutti debbono essere trattati con lo stesso rispetto e dignità ed hanno diritto alle stesse possibilità di sviluppo professionale e di carriera. BARTUCCI S.p.A. evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del proprio personale.

BARTUCCI S.p.A. salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica, e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio, o aggressivo.

Tutte le persone, nell'ambito delle proprie attività e relazioni, sono chiamate a rispettare questi principi ed a collaborare con BARTUCCI S.p.A. per la loro tutela. Eventuali segnalazioni di atti discriminatori dovranno essere immediatamente inoltrate al proprio responsabile ed al responsabile delle Risorse Umane, senza temere alcun tipo di ritorsione. Le persone che si renderanno protagoniste di tali atti incorreranno in sanzioni disciplinari, che possono arrivare anche al licenziamento.

Le disparità non sono considerate discriminazione solo se giustificate, o giustificabili, sulla base di criteri oggettivi.

Formazione del personale

BARTUCCI S.p.A. attribuisce a questo aspetto valore primario e qualificante per la propria attività, e dedica risorse, strumenti adeguati e tempo al raggiungimento degli obiettivi comportamentali con particolare attenzione ai principi ispiratori del presente Codice Etico. BARTUCCI S.p.A. mette a disposizione delle persone strumenti informativi e formativi con l'utilizzo delle tecniche più appropriate comprese quelle di formazione a distanza, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

La formazione è assegnata a gruppi o a singole persone, sulla base di specifiche esigenze di sviluppo professionale; Il piano di formazione istituzionale, assicura che ogni persona riceva una formazione adeguata sia all'atto dell'assunzione che in ogni ulteriore passaggio professionale, cambio di mansione, ecc..

Coinvolgimento e partecipazione delle persone E' assicurato il coinvolgimento del personale nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e scambio di informazioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Le persone devono partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione ed indipendenza di giudizio.

L'ascolto dei vari punti di vista, compatibilmente con le esigenze aziendali, consente ai responsabili di formulare le decisioni finali; il personale deve, comunque, sempre concorrere all'attuazione delle attività stabilite.

Sicurezza e salute

BARTUCCI S.p.A. si impegna ad offrire un ambiente di lavoro in grado di proteggere la salute e la sicurezza del proprio personale, considerando tale obbligo un investimento produttivo ed un fattore di crescita e di Valore aggiunto per BARTUCCI S.p.A. stessa.

BARTUCCI S.p.A. si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza in chiave di prevenzione, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutte le persone, cui viene assicurata adeguata informazione e formazione a garanzia del pieno e puntuale rispetto delle norme e procedure interne, a cui è chiesto di segnalare tempestivamente le eventuali carenze o il mancato rispetto delle norme applicabili.

BARTUCCI S.p.A. ha come obiettivo quello di proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie al proprio interno e con i fornitori, le imprese ed i clienti coinvolti nelle proprie attività anche nell'ottica del miglioramento costante della gestione e del raggiungimento degli obiettivi fissati.

In particolare, in applicazione delle norme di sicurezza e salute sul lavoro BARTUCCI S.p.A. assume i seguenti indirizzi:

1) utilizza il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ex D.Lgs. 81/08 come strumento di riferimento per la propria attività prevenzionistica, elaborando le Procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di addestramento e formazione del personale sulla base di quanto viene stabilito nel Documento stesso, di cui è assicurato il puntuale aggiornamento e mantenimento con l'assistenza ed il supporto di risorse qualificate ed adeguate per competenza, esperienza e capacità.

2) Il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi viene gestito in funzione degli obiettivi posti, assicurando risorse economiche, finanziarie e di personale adeguate e mantenute nel tempo, con il ricorso a risorse esterne in tutti i casi in cui all'interno dell'organizzazione non vi siano competenze adeguate

Tutela della Sicurezza dei Trattamenti dei Dati personali

La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specificano le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. E' esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.

Tutela ambientale

BARTUCCI S.p.A. si impegna a promuovere e diffondere la cultura della tutela ambientale, sviluppando in tutti i suoi collaboratori, dipendenti o esterni, la consapevolezza che una adeguata gestione dei rifiuti, degli scarichi ed in generale di tutti i fattori di impatto ambientale, costituisce uno dei fattori di successo dell'organizzazione. BARTUCCI S.p.A. intende pertanto promuovere comportamenti responsabili preservando, con adeguate azioni preventive, l'ambiente dei contesti in cui opera.

Al personale è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente, in linea con la politica di BARTUCCI S.p.A.

2.2 Doveri del personale

Le persone accettano e condividono i principi enunciati in questo Codice Etico e si impegnano ad attuare quanto previsto dalle politiche aziendali, in tema di sicurezza del lavoro, dei trattamenti dei dati, della tutela dell'ambiente e del contrasto ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 applicabili

all'attività di BARTUCCI S.p.A.

Riservatezza delle informazioni aziendali Informazioni e know-how aziendali devono essere tutelati con la massima riservatezza. I dati più significativi che BARTUCCI S.p.A. acquisirà o creerà, nel corso della propria attività, saranno considerati informazioni riservate ed oggetto di adeguata attenzione: ciò include anche informazioni acquisite da e riguardanti terze parti (clienti, contatti professionali, partners professionali, dipendenti, ecc.).

Utilizzo dei beni aziendali

Ogni persona è tenuta ad operare con diligenza per tutelare i beni aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'utilizzo, documentando con precisione il loro impiego. In particolare, ogni persona deve:

- utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni che le sono stati affidati
- evitare utilizzi impropri dei beni aziendali, che possano essere causa di danno o di riduzione di efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse di BARTUCCI S.p.A.
- custodire adeguatamente le risorse a lei affidate ed informare tempestivamente le unità preposte di eventuali minacce o eventi dannosi per BARTUCCI S.p.A.

Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni persona è tenuta a:

- adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici
- astenersi dall'inviare messaggi di posta elettronica minatori o ingiuriosi, o dal ricorrere ad un linguaggio di basso livello, o dall'esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alle persone e/o danno all'immagine aziendale
- astenersi dal navigare su siti Internet con contenuti indecorosi ed offensivi, e comunque non inerenti alle attività professionali.

BARTUCCI S.p.A. si riserva il diritto di impedire utilizzi distorti di propri beni ed infrastrutture, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti (legge sulla privacy, statuto dei lavoratori, ecc.) e garantendo la preventiva informazione al personale interessato.

2.3 Relazioni con i clienti

Contratti e comunicazioni ai clienti

BARTUCCI S.p.A. cura i contratti e le comunicazioni ai propri clienti nella consapevolezza che essi costituiscono la sua ragion d'essere, per cui correttezza e trasparenza sono indispensabili non solo nella forma ma anche nella sostanza, assicurando che la comunicazione sia esaustiva, chiara e ben compresa. Pertanto le comunicazioni di BARTUCCI S.p.A., i suoi contratti e le informazioni offerte devono essere:

- chiare, semplici ed esaustive, formulate con termini comprensibili dagli interlocutori
- tali da non configurare pratiche elusive o comunque scorrette
- sufficientemente dettagliate ed analitiche, in modo tale da non trascurare elementi rilevanti, ai fini della decisione del cliente.

Stile di comportamento del personale verso i clienti

Lo stile di comportamento delle persone di BARTUCCI S.p.A., nei confronti della clientela, è improntato alla disponibilità, al rispetto ed alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

2.4 Rapporti con i fornitori

Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca di un giusto vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà, all'imparzialità e al riconoscimento della professionalità e competenza dell'interlocutore.

BARTUCCI S.p.A. si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. A tal fine i fornitori, sono informati dell'esistenza del Codice Etico e dei relativi impegni prevedendo nei singoli contratti apposite clausole.

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo.

I fornitori sono tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto e franco in linea con le migliori consuetudini commerciali;
- assicurare costantemente il più conveniente rapporto tra qualità, costo e tempi di consegna;
- rispettare le condizioni contrattualmente previste;
- attenersi ai principi del presente Codice Etico;
- operare nell'ambito della normativa vigente in materia contrattuale, contributiva, di sicurezza e igiene del lavoro e di tutela ambientale;
- non utilizzare, nell'espletamento della propria attività, manodopera infantile o di persone non consenzienti.

2.5 Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni

Con il termine Pubblica Amministrazione s'intende qualsiasi persona, soggetto, interlocutore qualificabile come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che operi per conto della Pubblica Amministrazione, centrale o periferica, o di autorità pubbliche di vigilanza, autorità indipendenti, istituzioni comunitarie, nonché di partner privati concessionari di un pubblico servizio.

Principi ispiratori

I rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti da BARTUCCI S.p.A. in funzione degli obblighi di legge ed amministrativi, per necessità esplicite con finalità dichiarate, da gestire con la massima trasparenza ed eticità di comportamento in modo da non compromettere l'integrità di entrambe le parti.

A questo fine il personale deve astenersi da qualsiasi comportamento che possa ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione. Nello svolgere operazioni e nell'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, le persone devono garantire la massima trasparenza e tracciabilità delle informazioni rilevanti.

Particolari cautele devono essere osservate nelle operazioni relative alle procedure di ottenimento di Titoli di Efficienza Energetica e di autorizzazioni relative allo "Emission Trading Scheme", procedure di gara, contratti, autorizzazioni, concessioni, licenze, richieste di finanziamenti di provenienza pubblica (statale o comunitaria).

Regali, omaggi e benefici

Nessuna persona di BARTUCCI S.p.A. può elargire denaro, oppure offrire vantaggi economici o altre tipologie di benefici a soggetti della Pubblica Amministrazione, allo scopo di ottenere incarichi o altri vantaggi, per se o per la Società.

Non è ammessa alcuna forma di regalo che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile a BARTUCCI S.p.A. Per regalo si intende qualsiasi tipo di beneficio, diretto od indiretto, elargito da BARTUCCI S.p.A. o anche tramite terzi: non solo beni, quindi, ma anche, ad esempio, partecipazione gratuita a convegni, promessa di un'offerta di lavoro etc.

I regali offerti, salvo quelli di irrisorio valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire verifiche e autorizzazioni del responsabile di funzione, il quale provvede a darne preventiva comunicazione alla funzione preposta di BARTUCCI S.p.A.

Qualora una persona di BARTUCCI S.p.A. riceva, da parte di un componente della Pubblica Amministrazione, richieste esplicite o implicite di benefici, fatto salvo il caso di omaggi di uso commerciale e di modesto valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire, per l'adozione delle opportune iniziative.

2.6 Rapporti con la collettività

Contributi e sponsorizzazioni

BARTUCCI S.p.A. si riserva di finanziare entro i limiti degli importi lecitamente ammessi, enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro, con regolari statuti ed atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale o benefico o che coinvolgano un elevato numero di cittadini. Si riserva altresì di effettuare sponsorizzazioni di congressi o feste, di partiti od organizzazioni politiche che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica, entro i limiti degli importi lecitamente ammessi, purché questo avvenga nella più ampia trasparenza e sia esclusa tassativamente qualsiasi pressione, diretta o indiretta, da esponenti politici: per esempio, non accetta segnalazioni per le assunzioni, né stipula contratti di consulenza aventi finalità analoghe.

Le attività di sponsorizzazione, che possono riguardare i temi del sociale, dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono destinate solo ad eventi che offrano garanzie di qualità o per i quali BARTUCCI S.p.A. può collaborare alla progettazione, in modo da garantirne originalità ed efficacia.

BARTUCCI S.p.A. non eroga contributi ad organizzazioni con le quali può ravvisarsi un conflitto di interessi (ad esempio, sindacati). E' tuttavia possibile cooperare, anche finanziariamente, con tali organizzazioni per specifici progetti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- destinazione chiara e documentata delle risorse;
- espressa autorizzazione da parte delle funzioni preposte, nell'ambito di BARTUCCI S.p.A.

3.1 Diffusione e comunicazione

BARTUCCI S.p.A. si impegna a diffondere il codice etico, utilizzando gli opportuni mezzi di comunicazione e gli strumenti aziendali, tra cui il sito Internet aziendale www.bartucci.it, le riunioni di informazione e la formazione del personale.

Tutte le persone devono essere in possesso del codice etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto è in esso prescritto.

L'applicazione ed il rispetto del Codice Etico sono monitorati dall'Organismo di Vigilanza che promuove altresì le iniziative per la diffusione della conoscenza e comprensione dello stesso, in collaborazione con gli Amministratori e l'assemblea dei soci. Tali iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neo assunti è previsto un apposito programma formativo, che illustra i contenuti del codice etico di cui è richiesta l'osservanza.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento, in merito al codice etico.

E' responsabilità di ciascuno, in particolare del management, includere i contenuti del codice nei programmi di formazione e farne riferimento in tutte le procedure, politiche e linee guida aziendali.

3.2 Vigilanza in materia di attuazione del codice etico

Il compito di verificare l'attuazione e l'applicazione del codice etico ricade su:

- dirigenti di BARTUCCI S.p.A.
- Consiglio di Amministrazione
- Organismo di Vigilanza: quest'organo, oltre a monitorare il rispetto del codice etico, avendo a tale fine accesso a tutte le fonti di informazione di BARTUCCI S.p.A., suggerisce gli opportuni aggiornamenti del codice, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dal personale.

Competono all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- comunicare le segnalazioni ricevute in materia di violazioni del codice etico alla Direzione del Personale, per l'assunzione dei provvedimenti opportuni
- esprimere pareri vincolanti in merito alla revisione delle più rilevanti politiche e procedure, allo scopo di garantirne la coerenza con il codice etico
- contribuire alla revisione periodica del codice etico: a tale fine, l'OdV formula le opportune proposte al Consiglio di Amministrazione, che provvede a valutarle e, eventualmente, ad approvarle e formalizzarle.

3.3 Segnalazione di problemi o sospette violazioni

Chiunque venga a conoscenza, o sia ragionevolmente convinto dell'esistenza di una violazione del presente codice, di una determinata legge o delle procedure aziendali, ha il dovere di informare immediatamente il proprio responsabile e l'Organismo di Vigilanza.

Al fine di facilitare tali segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza ha istituito la casella di posta elettronica: organismodivigilanza@bartucci.it.

Le segnalazioni dovranno pertanto avvenire per iscritto ed in forma non anonima e BARTUCCI S.p.A. porrà in essere i necessari accorgimenti, che tutelino i segnalatori da qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dare adito a forme di discriminazione o penalizzazione (per esempio, interruzione dei rapporti con partner, fornitori, consulenti, eccetera; negazione di promozioni ai dipendenti). E' a tale fine assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La responsabilità di svolgere indagini, su possibili violazioni del codice etico, spetta all'Organismo di Vigilanza, che potrà eventualmente ascoltare l'autore della segnalazione, nonché il responsabile della presunta violazione: il personale è tenuto a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne.

In esito a tale attività, l'Organismo di Vigilanza segnalerà alla funzione dirigente quei comportamenti che motivino l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, o l'attivazione di meccanismi di risoluzione contrattuale.

3.4 Provvedimenti disciplinari conseguenti alle violazioni

Le disposizioni del presente codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dal personale, nonché dai soggetti aventi relazioni d'affari con BARTUCCI S.p.A.. La violazione dei principi e dei comportamenti indicati nel codice etico compromette il rapporto fiduciario tra BARTUCCI S.p.A. e gli autori della violazione, siano essi amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti o fornitori.

Le violazioni saranno perseguite da BARTUCCI S.p.A., nei seguenti termini: per quanto concerne i dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale dei comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale, nei casi in cui le condotte costituiscano reato. In particolare, le sanzioni saranno conformi alle regole ed alle logiche del contratto di lavoro applicato. I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo o ammonizione alla sospensione senza retribuzione, alla retrocessione e, nei casi più gravi, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di giustificare il suo comportamento ai sensi dello Statuto dei Lavoratori.

Per quanto riguarda consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

Per quanto riguarda i soggetti in posizione apicale, Amministratori o Rappresentanti legali, l'OdV formalizza una comunicazione all'Assemblea dei Soci che verrà convocata in sede ordinaria o anche straordinaria in caso di urgenza su esplicita richiesta dell'OdV stesso, per le deliberazioni del caso.

E' fatto inoltre salvo l'eventuale risarcimento dei danni, di cui BARTUCCI S.p.A. dovesse soffrire per effetto della violazione, da parte dei soggetti di cui sopra, delle prescrizioni contenute nel codice etico.

3.5 Procedure operative e protocolli decisionali

Allo scopo di prevenire violazioni delle normative vigenti, nonché del codice etico, BARTUCCI S.p.A. prevede l'adozione di procedure specifiche, da parte di tutti coloro che intervengono nel processo operativo, finalizzate all'identificazione dei soggetti responsabili dei processi di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni: è necessario che le singole operazioni siano svolte nelle varie fasi da soggetti diversi, le cui competenze siano chiaramente definite e conosciute nell'ambito dell'organizzazione, in modo da evitare che siano attribuiti poteri illimitati o eccessivi a singoli soggetti.

Tutte le azioni e le operazioni di BARTUCCI S.p.A. devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento delle operazioni.

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di potere procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Il presente codice etico è stato originariamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. in data 23/09/2014.

Ogni variazione e/o integrazione del presente codice etico sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione dell'Organo di Vigilanza, e diffusa tempestivamente ai destinatari.

PARTE GENERALE

INDICE

1. PREMESSA
2. STRUTTURA DEL CODICE ETICO (Allegato 1)
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
4. FASI E REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI
5. ORGANISMO DI VIGILANZA
 - 5.1 Organismo di vigilanza e flusso informativo
 - 5.2 Compiti
 - 5.3 Rapporti informativi nei confronti degli Organi di BARTUCCI S.p.A
6. SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA
 - 6.1 Formazione del personale
 - 6.2 Selezione di collaboratori esterni e partner
 - 6.3 Informazione e comunicazione
7. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA⁸
8. SISTEMA DISCIPLINARE
9. VERIFICHE PERIODICHE
10. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETA'
11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
12. APPROVAZIONE DEL MODELLO
13. ALLEGATI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l'Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 anch'essa sulla lotta alla corruzione.

Tale Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa in sede penale dell'Ente (inteso come persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità) per taluni reati tassativamente elencati, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio:

- "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso" (i cosiddetti soggetti apicali), o
- da "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza" di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti soggetti sottoposti).

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 consiste nell'imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell'illecito.

Il legislatore ha pertanto introdotto una nuova forma di responsabilità personale e autonoma della Società, che si aggiunge (non si sostituisce) a quella della persona fisica autrice materiale del reato e in forza della quale l'art. 9 del D.Lgs. 231/2001 fa derivare a carico della Società medesima gravi sanzioni quali: a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Resta inteso che l'Ente non risponde dell'illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

Ad oggi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 quali presupposto per la responsabilità amministrativa (in sede penale) dell'Ente sono:

- **Articolo 24**

Tale articolo prevede alcuni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tra i quali l'indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 316 bis, codice penale: Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- o art. 316 ter, codice penale: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- o art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- o art. 640 bis c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- o art. 640 ter c.p.: frode informatica in danno dello Stato.

- **Articolo 24 bis**

Tale articolo prevede i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 491 bis c.p.: falsità relative a documenti informatici;
- o art. 615 ter c.p.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- o art. 615 quater c.p.: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- o art. 615 quinquies c.p.: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- o art. 617 quater c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- o art. 617 quinquies c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- o art. 635 bis c. p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- o art. 635 ter c. p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- o art. 635 quater c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- o art. 635 quinquies c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- o art. 640 quinquies c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

- **Articolo 24 ter**

Tale articolo prevede alcuni delitti di criminalità organizzata. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 416, comma 6 c.p.: associazione per delinquere;
- o art. 416 bis c.p.: associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- o art. 416 ter c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- o art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- o art. 74 D.P.R. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- o art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.: termini di durata massima delle indagini preliminari.

- **Articolo 25**

Tale articolo prevede la concussione e la corruzione. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 318 c.p.: corruzione per un atto d'ufficio;
- o art. 319 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- o art. 319 ter: corruzione in atti giudiziari;
- o art. 322, c.p.: istigazione alla corruzione;
- o art. 319 quater c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità;
- o art. 320 c.p.: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- o art. 317 c.p.: concussione;
- o Art. 322 bis c.p.: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- **Articolo 25 bis**

Tale articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 453 c.p.: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- o art. 454 c.p.: alterazione di monete;
- o art. 455 c.p.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- o art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- o art. 459 c.p.: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;

- o art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- o art. 461 c.p.: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- o art. 464 c.p.: uso di valori di contraffatti o alterati;
- o art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- o art. 474 c.p.: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

- **Art 25 bis.1**

Tale articolo prevede i delitti contro l'industria e il commercio. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- o art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio;
- o art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- o art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
- o art. 517 ter c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
- o art. 517 quater c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
- o art. 513 bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
- o art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali.

- **Art. 25 ter**

Tale articolo prevede i reati societari. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
- o art. 2622 commi 1 e 3 del codice civile: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
- o art. 2625 comma 2 del codice civile: impedito controllo;
- o art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
- o art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- o art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
- o art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
- o art. 2629 bis del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
- o art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
- o art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
- o art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
- o art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;
- o art. 2637 del codice civile: aggio;
- o art. 2638 commi 1 e 2 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;

- **Art. 25 quater**

Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Articolo 25 quater 1**

Tale articolo prevede le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

- **Articolo 25 quinquies**

Tale articolo prevede i delitti contro la personalità individuale. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 600 c.p.: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- o art. 600 bis c.p.: prostituzione minorile;
- o art. 600 ter c.p.: pornografia;
- o art. 600 quater c.p.: detenzione di materiale pornografico;
- o art. 600 quinquies c.p.: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- o art. 601 c.p.: tratta di persone;
- o art. 602 c.p.: acquisto e alienazione di schiavi;

- **Articolo 25 sexies**

Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

- **Articolo 25 septies**

Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 589 c.p.: omicidio colposo;
- o art. 590 comma 3 c.p.: lesioni personali colpose.

- **Articolo 25 octies**

Tale articolo prevede la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 648 c.p.: ricettazione;
- o art. 648 bis c.p.: riciclaggio;
- o art. 648 ter c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- **Reati transnazionali come introdotti dall'Art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 - "Responsabilità delle persone giuridiche"**

Tale articolo ha ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001, prevedendo come rilevanti le seguenti fattispecie di reato, purché rientrino nella definizione di reati transnazionali di cui all'art. 3 della L. 146/2006:

- o art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- o art. 416 bis c.p.: associazione di tipo mafioso;
- o art. 291 quater DPR 43/73: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- o art. 74 DPR 309/90: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- o art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, del D.Lgs. 286/1998: disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- o art. 377 bis c.p.: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- o art 378 c.p.: favoreggiamento personale.

- **Articolo 25 novies**

Tale articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore come previsti

dagli articoli 171, comma 1, lett. a bis e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

- **Articolo 25 decies**

Tale articolo prevede il delitto di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 bis del codice penale.

- **Articolo 25 undecies,**

Tale articolo prevede i reati ambientali. In particolare indica come rilevanti le seguenti fattispecie:

- o art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, catturae, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- o art. 733 bis c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- o art. 137 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- o art. 256 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, discarica non autorizzata, miscelazione di rifiuti e deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- o art. 257 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": Bonifica dei siti;
- o art. 258 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- o art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": traffico illecito di rifiuti;
- o art. 260 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- o art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;

- o art. 1 c. 1 e 2, art. 2, c.1 e 2, art. 3 bis, c. 1 e art. 6, c. 4 L.150/92 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- o art. 3 c. 6 L. n. 549/93 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- o art. 9 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/07: sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti;
- o art. 8 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/07: sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti.

- **Art. 25 duodecies**

Tale articolo prevede il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come descritto all'art. 22, c. 12 bis D.Lgs. 286/98.

Tuttavia, dopo aver introdotto la responsabilità amministrativa in sede penale dell'Ente, come sopra descritto, il Decreto **all'art. 6** stabilisce una forma di **esonero dalla responsabilità dell'ente**, il quale non risponde, qualora dimostri di aver **adottato ed efficacemente attuato** modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Nonostante l'adozione di questi modelli sia facoltativa, di fatto diviene obbligatoria qualora l'ente voglia avvalersi dell'esimente e non esporsi a responsabilità per illeciti commessi da amministratori e dipendenti.

Più in dettaglio l'esonero dalla responsabilità agisce qualora la Società provi che:

- l'organo dirigente della Società, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo della Società (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o trascurata vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione di reati, i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A titolo informativo si fa presente che BARTUCCI S.p.A. non risulta sia mai incorsa in contestazioni tali da far prefigurare la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001.

Il presente Modello Organizzativo è lo strumento gestionale descrittivo del sistema di cui BARTUCCI S.p.A. si è dotata, e rinvia ad allegati, facenti parte integrante del Modello stesso, contenenti gli elementi fondamentali richiesti dal D.Lgs. 231/01 per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente.

L'adozione del **Codice Etico** rappresenta un elemento essenziale del sistema di prevenzione dei reati. Tale codice, voluto e approvato dal massimo vertice aziendale, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni.

La struttura minima prevede:

- BARTUCCI S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e congrua.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da BARTUCCI S.p.A., contenente i principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori (Pubblica Amministrazione, soci, dipendenti,...) e dei relativi documenti attuativi.

Sotto tale profilo infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di deontologia che BARTUCCI S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti;
- I documenti attuativi del Codice Etico, utilizzati per la gestione tecnico/economica di BARTUCCI S.p.A., sviluppano operativamente i principi contenuti nello stesso.
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio di BARTUCCI S.p.A., possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello specifica

le regole che devono essere rispettate al fine di costituire una forma di esonero di responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di vigilanza, verifica e controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

Previa individuazione delle "aree di attività a rischio", intendendosi con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene vi siano maggiori possibilità di commissione dei reati, e conseguente proceduralizzazione delle attività che in esse sono svolte, viene effettuata l'analisi dei rischi **potenziali**, che considera le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali così come individuate nel passaggio precedente. Si procede quindi con l'individuazione delle attività/processi/mansioni esposti al rischio di commissione di uno dei reati previsti nel decreto con l'obiettivo di strutturare il Modello in funzione delle seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di BARTUCCI S.p.A. nelle aree di "attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, con conseguenze non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di BARTUCCI S.p.A.;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BARTUCCI S.p.A. in quanto, anche laddove BARTUCCI S.p.A. ne traesse apparentemente vantaggio, le stesse sono comunque contrarie alla legge ed ai principi etico-sociali cui BARTUCCI S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e perseguite mediante il sistema disciplinare di cui all'art. 7 comma 4, lett. b) D.Lgs. 231/2001;
- consentire a BARTUCCI S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- assicurare il Trattamento dei Dati coerente con le finalità del Codice Etico e con le esigenze di vigilanza, verifica e controllo sull'applicazione del Modello Organizzativo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla sicurezza del trattamento dei dati personali.

Altri punti fondamentali del Modello sono:

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

- l'attività di sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

L'elaborazione del Modello e del relativo sistema di controlli preventivi dovrà basarsi essenzialmente sulle seguenti fasi:

- a) **identificazione dei rischi**, che presuppone una analisi del contesto aziendale volta ad evidenziare le attività/aree/settori potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e lo studio delle modalità di attuazione;
- b) **progettazione dei sistemi di controllo**, che si concretizza in una preventiva fase di valutazione del sistema di controllo interno esistente e nella strutturazione di un adeguato sistema di controlli (protocolli), che garantisca un'efficace azione preventiva.

Nella costruzione del sistema di controllo preventivo è necessario tenere in considerazione il concetto di "**rischio accettabile**", il quale permette di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione dei cosiddetti reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, di conseguire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente.

Per la definizione del concetto di "rischio accettabile" è opportuno richiamarsi al significato che ad esso viene attribuito dalle "linee guida di categoria" predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti, così come previsto dall'art. 6, comma 3 D.Lgs. 231/2001.

Si vedano ad es. le autorevoli linee guida di Confindustria, ai sensi delle quali il rischio di commissione dei reati dolosi di cui al Decreto 231/2001 è accettabile quando il sistema di prevenzione sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente e cioè con intenzione.

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo di non essere stato informato delle direttive aziendali o che il suo operato non era verificato da nessuno;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

Per dimostrare di aver fatto il possibile per ridurre il rischio ad un livello accettabile bisognerà pertanto:

a) definire le linee guida del comportamento aziendale, formalizzare il sistema organizzativo nel quale sono chiaramente identificate le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e le descrizioni dei compiti in capo a ciascuno.

b) redigere, in funzione dei reati specifici cui la singola area di rischio è esposta, procedure manuali ed informatiche (i cosiddetti protocolli) che permettano di regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo: questa attività costituisce la Parte Speciale del Modello e deve essere progettata per ciascuna area di rischio. Affinché la Vigilanza sia efficace, è necessario che tale sistema di procedure si ispiri ad una serie di principi di controllo, tra i quali:

- Ogni operazione, transazione, azione, deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- Documentazione dei controlli.

Le procedure (o protocolli) vengono formalizzate, ufficializzate e comunicate di volta in volta ai destinatari a tutti i livelli aziendali. Tali regole rappresentano il completamento delle procedure già attive in azienda, che vengono integrate con clausole e indicazioni che permettano all'azienda di operare conformemente alla normativa. Esse devono inoltre consentire la "tracciabilità" del processo decisionale identificando:

- le attività di controllo atte a prevenire il rischio reato;
- i soggetti coinvolti con l'attribuzione dei ruoli specifici e delle responsabilità sia operative che di vigilanza;
- i moduli operativi che documentano le decisioni prese.

c) Una volta inquadrare le responsabilità e i processi aziendali, definire i poteri autorizzativi, di firma e decisionali in funzione delle responsabilità individuate e prevedendo, ove necessario, chiari limiti ai campi decisionali e di spesa.

5.1 Organismo di vigilanza e flusso informativo

L'adozione di un modello organizzativo richiede la corretta vigilanza sulla efficacia ed adeguatezza del modello stesso, e questo presuppone un **sistema di controllo e gestione** in grado di fornire

tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità. Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevate e le procedure di verifica interna che possono avvalersi di un efficiente sistema di **reporting** che garantisca un'informazione costante in merito ad eventi che potrebbero portare alla commissione di reati. Vengono quindi identificate le aree da monitorare e con quali modalità, al fine di elaborare strumenti utili alla raccolta e valutazione delle informazioni.

Un adeguato flusso informativo richiede la **collaborazione dei dipendenti** e il **trattamento dei dati** controllato e pianificato, cose queste ottenibili attraverso una adeguata comunicazione a tutti i livelli aziendali e la corrispondente formazione del personale in merito ai principi ispiratori dell'azienda, in conformità a quanto disposto da BARTUCCI S.p.A. ai sensi della vigente normativa, il D.Lgs. 196/03, la cd. Privacy. Le informazioni vengono trasmesse ed analizzate dall' **Organismo di Vigilanza** cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Le principali caratteristiche dell'OdV sono:

- autonomia e indipendenza
- preparazione professionale
- continuità di azione

Per assicurare il requisito di autonomia ed indipendenza dei membri dell'OdV, BARTUCCI S.p.A. ha definito ed approvato un **Regolamento (Allegato 2)** specifico per la costituzione, nomina e funzionamento dell'OdV. Il modello adottato prevede il **dovere** per ciascun dipendente di dare all'OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alla commissione dei reati e ai comportamenti non in linea con il codice etico. Nello stesso tempo è assicurata piena

libertà per i dipendenti e per i portatori d'interesse di BARTUCCI S.p.A. di rivolgersi all'OdV per segnalare le violazioni del modello o altre irregolarità **anche in forma anonima e senza ritorsioni**.

L'**Organismo di Vigilanza** di BARTUCCI S.p.A. di cui all'art. 6 del Decreto è stato individuato e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2014. La scelta del componente unico dell'OdV è stata determinata dalla professionalità e dagli ulteriori requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione che si richiedono per la funzione ad esso assegnata.

5.2 Compiti

All'Organismo di Vigilanza di BARTUCCI S.p.A. sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati nel Decreto;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- suggerire l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.
- raccogliere tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite, nonché effettuare indagini apposite per l'accertamento di possibili violazioni e definire le sanzioni applicabili alla fattispecie in linea con il Sistema disciplinare approvato da BARTUCCI S.p.A.

Su un piano più strettamente operativo l'Organismo di Vigilanza applica il proprio **Regolamento** (all. 2), cui si rinvia per le procedure di controllo, il coordinamento con le varie funzioni aziendali, la programmazione delle attività.

5.3 Rapporti informativi nei confronti degli Organi di BARTUCCI S.p.A.

Ogni anno l'Organismo di controllo trasmette al Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. un rapporto scritto sull'attuazione del Modello. Il Consiglio di Amministrazione assume le delibere opportune e ne dà comunicazione all'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. e può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

6.1 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile del Personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

1. Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza di BARTUCCI S.p.A.: seminario iniziale esteso di volta in volta ai nuovi assunti; seminario di aggiornamento annuale, se necessario; informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento quando necessario; consegna del Codice Etico e del presente;
2. Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento quando necessario; consegna del Codice Etico e del presente Modello.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria.

6.2 Selezione di collaboratori esterni e partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere individuati appositi criteri di valutazione per la selezione di fornitori, rappresentanti, agenti, consulenti e simili (collaboratori esterni), nonché di partner con cui BARTUCCI S.p.A. intenda mantenere rapporti continuativi e/o stipulare una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, ecc..) e destinati a cooperare con BARTUCCI S.p.A. nell'espletamento delle attività a rischio. Questi collaboratori esterni saranno informati sulle politiche di BARTUCCI S.p.A. e sulle procedure adottate sulla base del presente Modello e del Codice Etico.

6.3 Informazione e comunicazione

Il Codice Etico e gli elementi di interesse specifico del Modello Organizzativo adottato da BARTUCCI S.p.A. devono essere comunicati a tutti i Portatori di interesse – Dipendenti, Clienti, Fornitori, Collaboratori, ecc. – attraverso Procedure consolidate e nel rispetto dei disposti del T.U. sulla Privacy.

In ambito aziendale dovranno essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza le notizie di "Non Conformità" al Modello Organizzativo ed alle Procedure adottate per contrastare i reati ipotizzati, utilizzando gli strumenti – modalità previste per tali comunicazioni, nonché tutte le informazioni relative alle operazioni a rischio, nel rispetto delle Procedure interne per il Trattamento dei Dati personali (Privacy). Oltre alle informazioni di cui sopra debbono obbligatoriamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni riguardanti:

- provvedimenti o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvisi di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti interni predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni, che possano esporre BARTUCCI S.p.A. al rischio di reato;
- le informazioni relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Ai fini di garantire una efficace applicazione del Modello è stato predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da BARTUCCI S.p.A. in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Il Sistema Disciplinare è riportato nell'Allegato 3

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Controllo procede a:

- verificare le attività di maggiore rilevanza sviluppate dalla Società in aree di attività a rischio;
- verificare l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- esaminare tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno;
- esaminare gli eventi considerati rischiosi;
- verificare la consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica verrà stilato un rapporto da parte dell'Organismo di controllo che evidenzia eventuali manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

Alla luce dell'analisi svolta da BARTUCCI S.p.A. ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state individuate le seguenti categorie di reati presupposto, che potenzialmente potrebbero comportare la responsabilità amministrativa della Società :

- 1) Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01).
- 2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01)
- 3) Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01)
- 4) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01)
- 5) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) L. 633/41)
- 6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01)

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie dei Reati Presupposto considerate rilevanti per la Società, saranno individuate, nella successiva Parte Speciale, le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati.

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può tuttavia intervenire sui necessari aggiornamenti del Modello, dando indicazioni specifiche anche in assenza di novità legislative.

12. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. con delibera del 23/09/2014.

13. ALLEGATI

Allegato 1: Codice Etico;

Allegato 2: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

Allegato 3: Sistema disciplinare.

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	<i>Rev. 0 del 23/09/2014</i>	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

MODIFICHE				
Revisione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0	23/09/2014	FB	CDA	CDA

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

INDICE

1. PREMESSA	3
2. STRUTTURA DEL CODICE ETICO (Allegato 1)	12
3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	13
4. FASI E REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI	14
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	15
5.1 Organismo di vigilanza e flusso informativo.....	15
5.2 Compiti.....	16
5.3 Rapporti informativi nei confronti degli Organi di BARTUCCI S.p.A.	17
6. SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA	17
6.1 Formazione del personale	17
6.2 Selezione di collaboratori esterni e partner.....	18
6.3 Informazione e comunicazione	18
7. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
8. SISTEMA DISCIPLINARE	19
9. VERIFICHE PERIODICHE	19
10. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETA'	19
11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	20
12. APPROVAZIONE DEL MODELLO	20
13. ALLEGATI	20

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

1. PREMESSA

Il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**, recante la “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**” ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 anch’essa sulla lotta alla corruzione.

Tale Decreto ha introdotto per la prima volta in Italia la **responsabilità amministrativa in sede penale dell’Ente** (inteso come persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità) **per taluni reati tassativamente elencati, commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio:**

- “*da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso*” (i cosiddetti **soggetti apicali**), o
- da “*persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza*” di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti **soggetti sottoposti**).

In sostanza, la responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001 consiste nell’imputazione di un reato anche a soggetti diversi dalle persone fisiche autrici dell’illecito.

Il legislatore ha pertanto introdotto una nuova forma di responsabilità personale e autonoma della Società, che si aggiunge (non si sostituisce) a quella della persona fisica autrice materiale del reato e in forza della quale l’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 fa derivare a carico della Società medesima gravi **sanzioni** quali: a) sanzioni pecuniarie; b) sanzioni interdittive, quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi; c) la confisca; d) la pubblicazione della sentenza.

Resta inteso che l’Ente non risponde dell’illecito quando lo stesso sia commesso da persona fisica che ha agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

Ad oggi i **reati previsti** dal D.Lgs. 231/2001 quali presupposto per la responsabilità amministrativa (in sede penale) dell’Ente sono:

- **Articolo 24**

Tale articolo prevede alcuni reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, tra i quali l’indebita percezione di erogazioni, la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e la frode informatica in danno

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

dello Stato o di un ente pubblico. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 316 *bis*, codice penale: Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- art. 316 *ter*, codice penale: Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee;
- art. 640 *bis* c.p.: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
- art. 640 *ter* c.p.: frode informatica in danno dello Stato.

- **Articolo 24 *bis***

Tale articolo prevede i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 491 *bis* c.p.: falsità relative a documenti informatici;
- art. 615 *ter* c.p.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- art. 615 *quater* c.p.: detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- art. 615 *quinquies* c.p.: diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- art. 617 *quater* c.p.: intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 617 *quinquies* c.p.: installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- art. 635 *bis* c. p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- art. 635 *ter* c. p.: danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 *quater* c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- art. 635 *quinquies* c.p.: danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- art. 640 *quinquies* c.p.: frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

- **Articolo 24 ter**

Tale articolo prevede alcuni delitti di criminalità organizzata. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 416, comma 6 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416 *bis* c.p.: associazioni di tipo mafioso anche straniere;
- art. 416 *ter* c.p.: scambio elettorale politico-mafioso;
- art. 630 c.p.: sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- art. 74 D.P.R. 309/1990: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5) c.p.: termini di durata massima delle indagini preliminari.

- **Articolo 25**

Tale articolo prevede la concussione e la corruzione. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 318 c.p.: corruzione per un atto d'ufficio;
- art. 319 c.p.: corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 319 *ter*: corruzione in atti giudiziari;
- art. 322, c.p.: istigazione alla corruzione;
- art. 319 *quater* c.p.: induzione indebita a dare o promettere utilità;
- art. 320 c.p.: corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
- art. 317 c.p.: concussione;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- Art. 322 *bis* c.p.: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

- **Articolo 25 *bis***

Tale articolo prevede la falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 453 c.p.: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 c.p.: alterazione di monete;
- art. 455 c.p.: spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 c.p.: spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 c.p.: falsificazione valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di bolli falsificati;
- art. 460 c.p.: contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 c.p.: fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione monete, bollo o carta filigranata;
- art. 464 c.p.: uso di valori di contraffatti o alterati;
- art. 473 c.p.: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
- art. 474 c.p.: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

- **Art 25 *bis.1***

Tale articolo prevede i delitti contro l'industria e il commercio. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 513 c.p.: turbata libertà dell'industria o del commercio;
- art. 515 c.p. frode nell'esercizio del commercio;
- art. 516 c.p.: vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- art. 517 c.p.: vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
 - art. 517 *ter* c.p.: fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
 - art. 517 *quater* c.p.: contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari;
 - art. 513 *bis* c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza;
 - art. 514 c.p.: frodi contro le industrie nazionali.
- **Art. 25 *ter***
 Tale articolo prevede i reati societari. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:
 - art. 2621 del codice civile: false comunicazioni sociali;
 - art. 2622 commi 1 e 3 del codice civile: false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori;
 - art. 2625 comma 2 del codice civile: impedito controllo;
 - art. 2626 del codice civile: indebita restituzione dei conferimenti;
 - art. 2627 del codice civile: illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
 - art. 2628 del codice civile: illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllanti;
 - art. 2629 del codice civile: operazioni in pregiudizio dei creditori;
 - art. 2629 *bis* del codice civile: omessa comunicazione del conflitto d'interessi;
 - art. 2632 del codice civile: formazione fittizia del capitale;
 - art. 2633 del codice civile: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
 - art. 2635 del codice civile: corruzione tra privati;
 - art. 2636 del codice civile: illecita influenza sull'assemblea;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- art. 2637 del codice civile: aggio; agiotaggio;
- art. 2638 commi 1 e 2 del codice civile: ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche in vigilanza;
- **Art. 25 quater**
Tale articolo prevede i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- **Articolo 25 quater 1**
Tale articolo prevede le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
- **Articolo 25 quinquies**
Tale articolo prevede i delitti contro la personalità individuale. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:
 - art. 600 c.p.: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
 - art. 600 bis c.p.: prostituzione minorile;
 - art. 600 ter c.p.: pornografia;
 - art. 600 quater c.p.: detenzione di materiale pornografico;
 - art. 600 quinquies c.p.: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
 - art. 601 c.p.: tratta di persone;
 - art. 602 c.p.: acquisto e alienazione di schiavi;
- **Articolo 25 sexies**
Tale articolo prevede gli abusi di mercato, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.
- **Articolo 25 septies**
Tale articolo prevede l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D.Lgs. 81/2008). In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:
 - art. 589 c.p.: omicidio colposo;
 - art. 590 comma 3 c.p.: lesioni personali colpose.

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- **Articolo 25 octies**

Tale articolo prevede la ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare prevede come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 648 c.p.: ricettazione;
- art. 648 *bis* c.p.: riciclaggio;
- art. 648 *ter* c.p.: impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

- **Reati transnazionali come introdotti dall'Art. 10 Legge 16 marzo 2006 n. 146 – “Responsabilità delle persone giuridiche”**

Tale articolo ha ampliato il catalogo di reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex. D.lgs. 231/2001, prevedendo come rilevanti le seguenti fattispecie di reato, purché rientrino nella definizione di reati transnazionali di cui all'art. 3 della L. 146/2006:

- art. 416 c.p.: associazione per delinquere;
- art. 416 *bis* c.p.: associazione di tipo mafioso;
- art. 291 *quater* DPR 43/73: associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- art. 74 DPR 309/90: associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, del D.Lgs. 286/1998: disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
- art. 377 *bis* c.p.: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- art 378 c.p.: favoreggiamento personale.

- **Articolo 25 novies**

Tale articolo prevede i delitti in materia di violazione del diritto d'autore come previsti dagli articoli 171, comma 1, lett. a *bis* e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

- **Articolo 25 decies**

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

Tale articolo prevede il delitto di induzioni a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 *bis* del codice penale.

- **Articolo 25 *undecies*,**

Tale articolo prevede i reati ambientali. In particolare indica come rilevanti le seguenti fattispecie:

- art. 727 *bis* c.p.: uccisione, distruzione, catturae, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- art. 733 *bis* c.p.: distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto;
- art. 137 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- art. 256 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": attività di gestione dei rifiuti non autorizzata, discarica non autorizzata, miscelazine di rifiutie deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- art. 257 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": Bonifica dei siti;
- art. 258 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": traffico illecito di rifiuti;
- art. 260 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti;
- art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/06 "Codice dell'ambiente": superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria;
- art. 1 c. 1 e 2, art. 2, c.1 e 2, art. 3 bis, c. 1 e art. 6, c. 4 L.150/92 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi;
- art. 3 c. 6 L. n. 549/93 in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- art. 9 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/07: sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti;
- art. 8 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/07: sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti.

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- **Art. 25 duodecies**

Tale articolo prevede il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come descritto all'art. 22, c. 12 *bis* D.Lgs. 286/98.

Tuttavia, dopo aver introdotto la responsabilità amministrativa in sede penale dell'Ente, come sopra descritto, il Decreto **all'art. 6** stabilisce una forma di **esonero dalla responsabilità dell'ente**, il quale non risponde, qualora dimostri di aver **adottato ed efficacemente attuato** modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati. Nonostante l'adozione di questi modelli sia facoltativa, di fatto diviene obbligatoria qualora l'ente voglia avvalersi dell'esimente e non esporsi a responsabilità per illeciti commessi da amministratori e dipendenti.

Più in dettaglio l'esonero dalla responsabilità agisce qualora la Società provi che:

- l'organo dirigente della Società, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo della Società (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- non vi è stata omessa o trascurata vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione di reati, i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A titolo informativo si fa presente che BARTUCCI S.p.A. non risulta sia mai incorsa in contestazioni tali da far prefigurare la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/2001.

Il presente Modello Organizzativo è lo strumento gestionale descrittivo del sistema di cui BARTUCCI S.p.A. si è dotata, e rinvia ad allegati, facenti parte integrante del Modello stesso, contenenti gli elementi fondamentali richiesti dal D.Lgs. 231/01 per l'esonero dalla responsabilità dell'Ente.

2. STRUTTURA DEL CODICE ETICO (Allegato 1)

L'adozione del **Codice Etico** rappresenta un elemento essenziale del sistema di prevenzione dei reati. Tale codice, voluto e approvato dal massimo vertice aziendale, raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle violazioni.

La struttura minima prevede:

- BARTUCCI S.p.A. ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera;
- ogni operazione o transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e congrua.

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del Codice Etico adottato da BARTUCCI S.p.A., contenente i principi base relativamente ai rapporti con gli interlocutori (Pubblica Amministrazione, soci, dipendenti,...) e dei relativi documenti attuativi.

Sotto tale profilo infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di deontologia che BARTUCCI S.p.A. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti;
- I documenti attuativi del Codice Etico, utilizzati per la gestione tecnico/economica di BARTUCCI S.p.A., sviluppano operativamente i principi contenuti nello stesso.
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio di BARTUCCI S.p.A., possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello specifica

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

le regole che devono essere rispettate al fine di costituire una forma di esonero di responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Lo scopo del Modello organizzativo adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di vigilanza, verifica e controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel D.Lgs. 231/2001.

Previa individuazione delle “aree di attività a rischio”, intendendosi con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene vi siano maggiori possibilità di commissione dei reati, e conseguente proceduralizzazione delle attività che in esse sono svolte, viene effettuata l'**analisi dei rischi potenziali**, che considera le possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali così come individuate nel passaggio precedente. Si procede quindi con l'individuazione delle attività/processi/mansioni esposti al rischio di commissione di uno dei reati previsti nel decreto con l'obiettivo di strutturare il Modello in funzione delle seguenti finalità:

- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di BARTUCCI S.p.A. nelle aree di “attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, con conseguenze non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di BARTUCCI S.p.A.;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da BARTUCCI S.p.A. in quanto, anche laddove BARTUCCI S.p.A. ne traesse apparentemente vantaggio, le stesse sono comunque contrarie alla legge ed ai principi etico-sociali cui BARTUCCI S.p.A. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale e perseguite mediante il sistema disciplinare di cui all'art. 7 comma 4, lett. b) D.Lgs. 231/2001;
- consentire a BARTUCCI S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle “*aree di attività a rischio*”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi;
- assicurare il Trattamento dei Dati coerente con le finalità del Codice Etico e con le esigenze di vigilanza, verifica e controllo sull'applicazione del Modello Organizzativo, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 sulla sicurezza del trattamento dei dati personali.

Altri punti fondamentali del Modello sono:

- l'attività di sensibilizzazione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

4. FASI E REQUISITI DEL SISTEMA DI CONTROLLI PREVENTIVI

L'elaborazione del Modello e del relativo sistema di controlli preventivi dovrà basarsi essenzialmente sulle seguenti fasi:

- a) **identificazione dei rischi**, che presuppone una analisi del contesto aziendale volta ad evidenziare le attività/aree/settori potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e lo studio delle modalità di attuazione;
- b) **progettazione dei sistemi di controllo**, che si concretizza in una preventiva fase di valutazione del sistema di controllo interno esistente e nella strutturazione di un adeguato sistema di controlli (protocolli), che garantisca un'efficace azione preventiva.

Nella costruzione del sistema di controllo preventivo è necessario tenere in considerazione il concetto di “**rischio accettabile**”, il quale permette di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione dei cosiddetti reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e, di conseguenza, di conseguire l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente.

Per la definizione del concetto di “rischio accettabile” è opportuno richiamarsi al significato che ad esso viene attribuito dalle “linee guida di categoria” predisposte dalle associazioni rappresentative degli enti, così come previsto dall'art. 6, comma 3 D.Lgs. 231/2001.

Si vedano ad es. le autorevoli linee guida di Confindustria, ai sensi delle quali il rischio di commissione dei reati dolosi di cui al Decreto 231/2001 è accettabile quando il sistema di prevenzione sia tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente e cioè con intenzione.

In sintesi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno della Società possa giustificare la propria condotta adducendo di non essere stato informato delle direttive aziendali o che il suo operato non era verificato da nessuno;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

Per dimostrare di aver fatto il possibile per ridurre il rischio ad un livello accettabile bisognerà pertanto:

- definire le linee guida del comportamento aziendale, formalizzare il sistema organizzativo nel quale sono chiaramente identificate le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e le descrizioni dei compiti in capo a ciascuno.
- redigere, in funzione dei reati specifici cui la singola area di rischio è esposta, procedure manuali ed informatiche (i cosiddetti protocolli) che permettano di regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti di controllo: questa attività costituisce la Parte Speciale del Modello e deve essere progettata per ciascuna area di rischio. Affinché la Vigilanza sia efficace, è necessario che tale sistema di procedure si ispiri ad una serie di principi di controllo, tra i quali:
 - *Ogni operazione, transazione, azione, deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;*
 - *Nessuno può gestire in autonomia un intero processo;*
 - *Documentazione dei controlli.*

Le procedure (o protocolli) vengono formalizzate, ufficializzate e comunicate di volta in volta ai destinatari a tutti i livelli aziendali. Tali regole rappresentano il completamento delle procedure già attive in azienda, che vengono integrate con clausole e indicazioni che permettano all'azienda di operare conformemente alla normativa. Esse devono inoltre consentire la "tracciabilità" del processo decisionale identificando:

- le attività di controllo atte a prevenire il rischio reato;
 - i soggetti coinvolti con l'attribuzione dei ruoli specifici e delle responsabilità sia operative che di vigilanza;
 - i moduli operativi che documentano le decisioni prese.
- Una volta inquadrare le responsabilità e i processi aziendali, definire i poteri autorizzativi, di firma e decisionali in funzione delle responsabilità individuate e prevedendo, ove necessario, chiari limiti ai campi decisionali e di spesa.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Organismo di vigilanza e flusso informativo

L'adozione di un modello organizzativo richiede la corretta vigilanza sulla efficacia ed adeguatezza del modello stesso, e questo presuppone un **sistema di controllo e gestione** in grado di fornire

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità. Funzionale a questo è la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevate e le procedure di verifica interna che possono avvalersi di un efficiente sistema di **reporting** che garantisca un'informazione costante in merito ad eventi che potrebbero portare alla commissione di reati. Vengono quindi identificate le aree da monitorare e con quali modalità, al fine di elaborare strumenti utili alla raccolta e valutazione delle informazioni.

Un adeguato flusso informativo richiede la **collaborazione dei dipendenti** e il **trattamento dei dati** controllato e pianificato, cose queste ottenibili attraverso una adeguata comunicazione a tutti i livelli aziendali e la corrispondente formazione del personale in merito ai principi ispiratori dell'azienda, in conformità a quanto disposto da BARTUCCI S.p.A. ai sensi della vigente normativa, il D.Lgs. 196/03, la cd. *Privacy*. Le informazioni vengono trasmesse ed analizzate dall'**Organismo di Vigilanza** cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

Le principali caratteristiche dell'OdV sono:

- autonomia e indipendenza
- preparazione professionale
- continuità di azione

Per assicurare il requisito di autonomia ed indipendenza dei membri dell'OdV, BARTUCCI S.p.A. ha definito ed approvato un **Regolamento (Allegato 2)** specifico per la costituzione, nomina e funzionamento dell'OdV. Il modello adottato prevede il **dovere** per ciascun dipendente di dare all'OdV tutte le informazioni che esso richieda nell'esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alla commissione dei reati e ai comportamenti non in linea con il codice etico. Nello stesso tempo è assicurata piena **libertà** per i dipendenti e per i portatori d'interesse di BARTUCCI S.p.A. di rivolgersi all'OdV per segnalare le violazioni del modello o altre irregolarità **anche in forma anonima e senza ritorsioni**.

L'**Organismo di Vigilanza** di BARTUCCI S.p.A. di cui all'art. 6 del Decreto è stato individuato e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/09/2014. La scelta del componente unico dell'OdV è stata determinata dalla professionalità e dagli ulteriori requisiti di autonomia, indipendenza e continuità di azione che si richiedono per la funzione ad esso assegnata.

5.2 Compiti

All'Organismo di Vigilanza di BARTUCCI S.p.A. sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reati contemplati nel Decreto;

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	
PARTE GENERALE			

- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, per prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- suggerire l'aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.
- raccogliere tutte le informazioni necessarie in merito ad eventuali condotte illecite, nonché effettuare indagini apposite per l'accertamento di possibili violazioni e definire le sanzioni applicabili alla fattispecie in linea con il Sistema disciplinare approvato da BARTUCCI S.p.A.

Su un piano più strettamente operativo l'Organismo di Vigilanza applica il proprio **Regolamento** (all. 2), cui si rinvia per le procedure di controllo, il coordinamento con le varie funzioni aziendali, la programmazione delle attività.

5.3 Rapporti informativi nei confronti degli Organi di BARTUCCI S.p.A.

Ogni anno l'Organismo di controllo trasmette al Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. un rapporto scritto sull'attuazione del Modello. Il Consiglio di Amministrazione assume le delibere opportune e ne dà comunicazione all'OdV stesso.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. e può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

6. SELEZIONE, FORMAZIONE e INFORMATIVA

6.1 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello, è gestita dal Responsabile del Personale in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

1. Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza di BARTUCCI S.p.A.: seminario iniziale esteso di volta in volta ai nuovi assunti; seminario di aggiornamento annuale, se necessario; informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento quando necessario; consegna del Codice Etico e del presente;
2. Altro personale: informativa nella lettera di assunzione per i nuovi assunti; circolari di aggiornamento quando necessario; consegna del Codice Etico e del presente Modello.

La partecipazione ai corsi di formazione è obbligatoria.

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

6.2 Selezione di collaboratori esterni e partner

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza potranno essere individuati appositi criteri di valutazione per la selezione di fornitori, rappresentanti, agenti, consulenti e simili (collaboratori esterni), nonché di partner con cui BARTUCCI S.p.A. intenda mantenere rapporti continuativi e/o stipulare una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, ecc..) e destinati a cooperare con BARTUCCI S.p.A. nell'espletamento delle attività a rischio. Questi collaboratori esterni saranno informati sulle politiche di BARTUCCI S.p.A. e sulle procedure adottate sulla base del presente Modello e del Codice Etico.

6.3 Informazione e comunicazione

Il Codice Etico e gli elementi di interesse specifico del Modello Organizzativo adottato da BARTUCCI S.p.A. devono essere comunicati a tutti i Portatori di interesse – Dipendenti, Clienti, Fornitori, Collaboratori, ecc. – attraverso Procedure consolidate e nel rispetto dei disposti del T.U. sulla *Privacy*.

7. INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ambito aziendale dovranno essere portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza le notizie di "Non Conformità" al Modello Organizzativo ed alle Procedure adottate per contrastare i reati ipotizzati, utilizzando gli strumenti – modalità previste per tali comunicazioni, nonché tutte le informazioni relative alle operazioni a rischio, nel rispetto delle Procedure interne per il Trattamento dei Dati personali (*Privacy*). Oltre alle informazioni di cui sopra debbono obbligatoriamente essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni riguardanti:

- provvedimenti o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evince lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dai dipendenti in caso di avvisi di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti interni predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possono emergere fatti, atti, eventi od omissioni, che possano esporre BARTUCCI S.p.A. al rischio di reato;
- le informazioni relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

8. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini di garantire una efficace applicazione del Modello è stato predisposto un sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da BARTUCCI S.p.A. in piena autonomia indipendentemente dalle effettive conseguenze delle condotte stesse.

Il Sistema Disciplinare è riportato nell'Allegato 3

9. VERIFICHE PERIODICHE

Almeno una volta all'anno l'Organismo di Controllo procede a:

- verificare le attività di maggiore rilevanza sviluppate dalla Società in aree di attività a rischio;
- verificare l'effettivo funzionamento del presente Modello;
- esaminare tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno;
- esaminare gli eventi considerati rischiosi;
- verificare la consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto.

Come esito della verifica verrà stilato un rapporto da parte dell'Organismo di controllo che evidenzia eventuali manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

10. REATI PRESUPPOSTO RILEVANTI PER LA SOCIETÀ

Alla luce dell'analisi svolta da BARTUCCI S.p.A. ai fini della predisposizione del presente Modello, sono state individuate le seguenti categorie di reati presupposto, che potenzialmente potrebbero comportare la responsabilità amministrativa della Società :

- 1) **Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01).**
- 2) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7]**
- 3) **Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11/04/2002 n. 61, art. 3].**
- 4) **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].**

MODELLO	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	Rev. 0 del 23/09/2014	 BARTUCCI
PARTE GENERALE			

- 5) ***Delitti in materia di violazione del diritto d'autore_(art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) L. 633/41)***
- 6) ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].***

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce dell'attività principale svolta dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi di comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari al rispetto dei valori essenziali quali solidarietà, rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità.

La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso.

Per ciascuna delle categorie dei Reati Presupposto considerate rilevanti per la Società, saranno individuate, nella successiva **Parte Speciale**, le attività a rischio nello svolgimento delle quali è astrattamente possibile che sia commesso uno dei reati sopra elencati.

11. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Le modifiche e le integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza può tuttavia intervenire sui necessari aggiornamenti del Modello, dando indicazioni specifiche anche in assenza di novità legislative.

12. APPROVAZIONE DEL MODELLO

Il presente modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di BARTUCCI S.p.A. con delibera del 23/09/2014.

13. ALLEGATI

- Allegato 1: Codice Etico;
- Allegato 2: Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Allegato 3: Sistema disciplinare.